

# Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2018

**ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS. n.152/2006 e  
s.m.i. (art.29-decies)**

Stabilimento

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

**Trieste**

Decreto AIA n. 96 dd. 27/01/2016



**Allegato 2**

**Diffida regionale decreto n. 487/AMB del 30/01/2018**

**4/02/2019**

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - TS/AIA/3R

Diffida ad adempiere ad eseguire interventi di mitigazione acustica.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia n. 96/AMB del 27 gennaio 2016, con il quale è stato autorizzato il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Trieste, via di Servola, 1, relativa all'attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2 dell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di laminazione a freddo;

**Considerato** che il punto 5.1.1 dell'Allegato B al Decreto AIA 96/2016 prescrive che "entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà presentare un piano di risanamento acustico che dovrà essere attuato nei successivi 30 mesi dalla presentazione";

**Vista** la nota DIR/160-16/VD del 26 luglio 2016, con la quale la Società ha trasmesso il Piano di risanamento acustico costituito dagli elaborati A013/2016. REV.2 e A024/2016. REV.2;

**Atteso** che il predetto Piano comprende la caratterizzazione delle sorgenti, la ricostruzione tramite modello matematico del campo acustico e l'individuazione di una serie di interventi mitigativi;

**Tenuto conto**, in particolare, che nel succitato Piano le sorgenti emmissive che influiscono sulla zona omogenea denominata "A", ovvero l'area urbana maggiormente esposta all'impatto acustico dello stabilimento siderurgico, sono così suddivise:

- Tabella A: sorgenti che contribuiscono in maniera scarsamente significativa al campo acustico complessivo;
- Tabella B: sorgenti che contribuiscono in maniera significativa al campo acustico complessivo;
- Tabella C: sorgenti che contribuiscono in maniera molto significativa al campo acustico complessivo;

**Preso atto** che la Società non ha contestualmente presentato un cronoprogramma degli interventi, manifestando l'esigenza di uno specifico coordinamento tecnico con gli Enti in assenza del Piano di classificazione acustica comunale;

**Considerato** che con nota prot. n. 19632/P del 10 agosto 2016 il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha chiarito che in assenza della

pianificazione comunale i limiti acustici da rispettare sono quelli stabiliti nel DPCM 1° marzo 1991;

**Atteso** che in data 13/09/2016 si è tenuto presso la sede della Regione FVG di via Giulia 75/1 un incontro tecnico tra i rappresentanti di Regione FVG, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, ARPA FVG e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, nell'ambito del quale la Società ha illustrato il Piano di risanamento acustico ed ha consegnato il cronoprogramma degli interventi;

**Considerato** che su richiesta dell'Autorità Giudiziaria ARPA FVG ha eseguito due serie di rilievi dell'inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento siderurgico di Servola, tra marzo e aprile 2017;

**Constatato** che l'accertamento ha evidenziato che il livello del rumore ambientale immesso dall'attività complessiva dello stabilimento siderurgico di Servola in ambiente esterno supera il valore limite superiore sia per il Tempo di Riferimento notturno (50 dB(A) zona di tipo "B" di cui al p.to 1, art. 6 DPCM 01.03.1991) che per il Tempo di Riferimento diurno (60 dB(A) zona di tipo "B" di cui al p.to 1, art. 6 DPCM 01.03.1991);

**Tenuto conto** che secondo la valutazione tecnica allegata alla nota di ARPA FVG acquisita al protocollo regionale col n. 20113 del 9/5/2017, il concorso di sorgenti diverse nel luogo dei ricettori è pressoché ininfluenza;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale ha ritenuto necessario avviare con la nota prot. n. 30043 del 12/7/2017 il procedimento di diffida ad adempiere volto a far sì che la Società Acciaieria Arvedi S.p.A. integri il Piano di risanamento acustico e rivaluti le tempistiche del cronoprogramma, individuando ulteriori interventi mitigativi finalizzati a garantire, presso i ricettori, il rispetto dei limiti normativamente previsti;

**Valutato** infatti che, stante l'entità del superamento dei limiti acustici presso i ricettori, la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di risanamento acustico e relativo cronoprogramma non è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti acustici della normativa statale;

**Visto**, in particolare, che nella succitata nota è stato individuato come prioritario un intervento sulla sorgente n° 36 – Piano di colata – Macchina a Forare Apertura Colata e la Società è stata invitata a presentare eventuali osservazioni o documenti riguardanti le criticità evidenziate;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 32263 del 27/7/2017 con la quale Acciaieria Arvedi S.p.A., nel riscontrare l'avvio del procedimento di diffida ad adempiere, ha assunto l'impegno a concludere i lavori di mitigazione della sorgente n° 36 entro il 31/12/2017 e ad anticipare a marzo 2018 l'esecuzione dei restanti interventi previsti relativi alle sorgenti di cui alla "Tabella C" del Piano di risanamento acustico;

**Vista** la nota prot. n. 33450 del 2 agosto 2017 con cui l'Amministrazione regionale ha invitato la Società a procedere all'esecuzione di quanto indicato nella nota del 27/7/2017, precisando, altresì, che il procedimento di diffida ad adempiere rimaneva aperto nell'attesa delle valutazioni tecniche di ARPA FVG e del consulente della Regione;

**Vista** la nota prot. n. 41041 del 26/9/2017 con la quale l'Amministrazione regionale ha comunicato alla Società che gli interventi proposti ed in parte eseguiti non sono in grado di assicurare il rispetto dei limiti di legge vigenti con riferimento alla zona omogenea "A", e l'ha invitata pertanto a trasmettere entro 30 giorni un nuovo cronoprogramma dei restanti

interventi mitigativi relativi alle sorgenti di cui alla "Tabella B" che non siano contenuti nel cronoprogramma già presentato;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 45964 del 25/10/2017 con la quale Acciaieria Arvedi S.p.A., nel riscontrare la nota regionale del 26/9/2017, ha comunicato di aver eseguito l'intervento mitigativo sulla sorgente n° 36 – Piano di colata – Macchina a Forare Apertura Colata, inviando altresì le misurazioni di rumorosità effettuate *ante* e *post* intervento;

**Tenuto conto** che nella succitata nota la Società nel manifestare le gravi difficoltà di programmazione degli interventi di mitigazione acustica in assenza del Piano di classificazione acustica comunale, proponeva di progettare gli ulteriori interventi mitigativi relativi alle sorgenti di cui alla "Tabella B" entro 10 giorni dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e di realizzare gli stessi entro un anno dal medesimo termine;

**Vista** la nota prot. n. 48551 del 9/11/2017 con cui l'Amministrazione regionale, nel comunicare alla Società che la mitigazione dell'impatto acustico generato dallo stabilimento siderurgico non può attendere l'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale, ha imposto ad Acciaieria Arvedi S.p.A. di trasmettere entro 10 giorni il nuovo cronoprogramma richiesto al fine di conseguire il rispetto dei limiti normativi vigenti, tenendo conto dei tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli interventi;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 50068 del 17/11/2017 con la quale Acciaieria Arvedi S.p.A. ribadisce l'intenzione di progettare ed eseguire gli ulteriori interventi di mitigazione acustica richiesti solo a seguito dell'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale, asserendo che, ai sensi delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani classificazione acustica comunale di cui alla DGR 463/2009 ed in ottemperanza alle Linee guida ISPRA per la pianificazione integrata dell'inquinamento acustico in ambito urbano, alcune aree oggetto della campagna di misura effettuata da ARPA FVG per conto dell'Autorità giudiziaria rientrerebbero in Classe acustica V e sarebbero pertanto soggette a valori limite di emissione più elevati degli attuali;

**Vista** la nota del Comune di Trieste acquisita al prot. n. 53352 del 5/12/2017 nella quale si precisa che *"l'assegnazione della Classe acustica V ex D.P.C.M. 14/11/1997 all'area residenziale limitrofa allo stabilimento non è conforme e coerente ai citati disposti normativi"*, ovvero al D.P.C.M. 1/3/1997 ed alla DGR 463/2013;

**Vista** la nota prot. n. 56325 del 21/12/2017 con cui l'Amministrazione regionale, nel ribadire alla Società che in assenza del Piano di classificazione acustica comunale resta fermo l'obbligo di rispettare i limiti normativi vigenti, ha imposto alla Società di inviare entro 20 giorni il cronoprogramma richiesto;

**Vista**, da ultimo, la nota acquisita al prot. n. 1194 del 10/1/2018 nella quale Acciaieria Arvedi S.p.A. comunica l'intenzione di procedere entro il 30/6/2018 alla progettazione di eventuali interventi che si rendessero necessari a seguito di richiesta di:

- 1) accesso agli atti del Comune di Trieste per la verifica della proposta di classificazione acustica comunale;
- 2) incontro tecnico con il Comune di Trieste per comprendere nel dettaglio le future determinazioni dell'Ente;
- 3) acquisizione dei dati che ARPA FVG rileverà fino al 31/3/2018 nella centralina di monitoraggio acustico installata in via Pitacco n° 11/2;
- 4) modifica dell'impianto di agglomerazione, individuato come una delle sorgenti emmissive di cui alla "Tabella B", per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico;

**Considerato** che quanto trasmesso dalla Società con nota del 10/1/2018 non soddisfa la richiesta regionale poiché non contiene il nuovo cronoprogramma e che la rilevanza dell'interesse pubblico al rispetto dei limiti acustici impone l'esecuzione in tempi certi di interventi definiti;

**Tenuto conto** che la Società ha eseguito nei termini gli interventi relativi alle sorgenti di seguito individuate:

- 1) 15. COK - Chiusura nastri e tramogge;
- 2) 15K. COK - n. 2 ventilatori Booster lato servola;
- 3) 15L. n. 1 ventilatore Booster fronte servola;
- 4) 26. GHI - APR - edificio Aperture;
- 5) 26 A. GHI - APR - edificio Fronte AFO;
- 6) 26B. edificio APR Fronte lato CET;
- 7) 30. GHI - AFO - E35- Condotta;
- 8) 45. COK – portoni sili coke;
- 9) 36. Piano di colata – Macchina a Forare Apertura Colata.

**Preso atto** che la Società si è impegnata ad eseguire entro il 31/3/2018 gli interventi relativi alle sorgenti di seguito individuate:

- 1) 15I. COK- n. 2 ventilatori Booster lato mare;
- 2) 35. GHI - AFO Uscita fumi e valvole;
- 3) 35A. e 35B. GHI – AFO - Uscita fumi e valvole;
- 4) 37. GHI - AFO - Edificio piano di colata;

**Ribadito** che, in assenza del Piano di classificazione acustica comunale, i limiti acustici da rispettare sono quelli stabiliti nel DPCM 1° marzo 1991 e che gli interventi programmati dalla Società, così come rilevato anche da ARPA FVG con nota acquisita al protocollo regionale n. 39414 del 15/9/2017, non sono in grado di assicurare il rispetto dei limiti di legge vigenti con riferimento alla zona omogenea "A";

**Valutato** pertanto che, ai fini del raggiungimento dei limiti acustici imposti dalla normativa statale, è necessaria l'esecuzione dei residuali interventi sulle sorgenti di cui alla "Tabella B" del Piano di risanamento acustico presentato dalla Società e di seguito individuate:

- 1) 5. COK - E4 – sbocco;
- 2) 11. COK - area estrattori gas;
- 3) 15H. COK - cappa di aspirazione;
- 4) 21. GHI - APR - E5 – condotta;
- 5) 22. GHI - APR - E5 – sbocco;
- 6) 25. GHI - APR - E7 – sbocco;
- 7) 31. GHI - AFO - E35 – sbocco;
- 8) 44A. ENE - locale soffianti;

**Valutato** congruo imporre il termine del 31/12/2018 per la realizzazione dei restanti interventi relativi alle sorgenti emissive di cui sopra;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di immediato pericolo o danno per l'ambiente e la salute umana, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

**Visto** l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il provvedimento n. 825 del 27/2/2017 con cui è stata temporaneamente avocata al Direttore centrale Ambiente ed energia la gestione della pratica relativa al decreto AIA n. 96/AMB del 27 gennaio 2016;

Il Direttore centrale

## **DIFFIDA**

**1.** La Società Acciaieria Arvedi S.p.A., in persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Milano, via Donizetti, 4, identificata dal codice fiscale 00910070192, quale Gestore dell'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1, a realizzare **entro il 31/12/2018** i residuali interventi di mitigazione acustica sulle sorgenti di cui alla "Tabella B" del Piano di risanamento acustico presentato dalla Società ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, come di seguito individuate:

- 1) 5. COK - E4 – sbocco;
- 2) 11. COK - area estrattori gas;
- 3) 15H. COK - cappa di aspirazione;
- 4) 21. GHI - APR - E5 – condotta;
- 5) 22. GHI - APR - E5 – sbocco;
- 6) 25. GHI - APR - E7 – sbocco;

7) 31. GHI - AFO - E35 – sbocco;

8) 44A. ENE - locale soffianti.

**2.** La Società Acciaieria Arvedi S.p.A. deve inviare la comunicazione di fine lavori relativa agli interventi di cui al punto 1., alla Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione FVG, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'ASUI-TS ed al Comando provinciale dei VVFF.

**3.** Decorso inutilmente il termine di cui al punto 1. si provvederà ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/2006.

**4.** Si precisa che:

a. Il presente decreto è trasmesso ad Acciaieria Arvedi S.p.A., al Comune di Trieste, ad ARPA – Direzione tecnico-scientifica, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, al Comando provinciale dei VVFF e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

b. Copia del presente decreto è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, in TRIESTE, via Carducci, 6.

c. Avverso la presente diffida è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE

avv. Roberto Giovanetti

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005